

Sulla sussistenza o meno dell'obbligo dichiarativo per conseguire l'esenzione dell'imposta da parte del possessore di terreno agricolo: la Corte rinvia per la pubblica trattazione

Cass. Sez. Trib. 2 luglio 2025, n. 18003 ord. iterloc. - Stalla pres.; Candia, est. - Mi.Gi. (avv. Mignolli) c. Comune di San Martino Buon Albergo. *(Rinvia la causa a pubblica udienza)*

Imposte e tasse - IMU - Terreno condotto da un coltivatore diretto - Sussistenza o meno dell'obbligo dichiarativo per conseguire l'esenzione dell'imposta da parte del possessore di terreno agricolo - Rinvio alla pubblica udienza.

(Omissis)

FATTO

1. oggetto di controversia è l'avviso di accertamento in atti con cui il Comune di San Martino Buon Albergo liquidava l'IMU per l'anno di imposta 2016 in relazione ad un terreno posseduto dal ricorrente, su cui questi rivendica l'esenzione dal pagamento dell'imposta per essere condotto in qualità di coltivatore diretto;
2. La Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l'appello proposto dall'istante, ritenendo, con valutazione assorbente rispetto agli altri motivi di appello, che l'esenzione predicasse la necessità della dichiarazione - nella specie mancante - volta a rappresentare le ragioni dell'agevolazione con indicazione del bene interessato, siccome basata su di un dato fattuale (la conduzione diretta del terreno) noto al solo contribuente e non anche al Comune e, comunque, di natura variabile;
3. avverso tale pronuncia Mi.Gi. proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 10 giugno 2022, formulando due motivi d'impugnazione, depositando in data 18 aprile 2025 memoria illustrativa;
4. il Comune di San Martino Buon Albergo è restato intimato.

DIRITTO

1. con il primo motivo di ricorso il contribuente ha dedotto, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 1, comma 13, della legge n. 208/2015, reputando erronea la valutazione del Giudice regionale in ragione del fatto che la suddetta normativa non prevede, per i terreni direttamente coltivati (e diversamente dall'ipotesi di comodato degli stessi a favore di parenti in linea retta entro il primo grado), alcun obbligo dichiarativo a pena di decadenza per beneficiare dell'agevolazione;
2. con la seconda doglianza l'istante ha lamentato, a mente dell'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per l'omessa pronuncia sul terzo motivo di appello con cui era stata dedotta la violazione degli artt. 13, comma 12-ter D.L. n. 201/2011, del D.M. 30 dicembre 2012 e della risoluzione n. 3 del 16 giugno 2017 dell'Agenzia delle Entrate per aver non considerato (il Comune ed il primo Giudice) che le condizioni agevolative erano note all'ente impositore, avendo il contribuente goduto per gli anni pregressi della riduzione dell'imposta ICI;
3. questa Corte con ordinanza n. 6177/2025, nel dar conto "... dell'evoluzione giurisprudenziale sull'attenuazione" dell'obbligo dichiarativo con riferimento atti o fatti già noti aliunde agli organi o agli uffici dell'amministrazione comunale", ha rimesso in pubblica udienza la questione concernente l'indispensabilità della dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per la specifica fattispecie della trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile a seguito di mutamento della destinazione urbanistica, la cui conoscenza è insita in re ipsa nella preparazione e nell'adozione del P.U.C.;
4. anche nella presente controversia ricorre, sia pure in altra fattispecie, la rilevanza decisoria della predetta questione circa la sussistenza o meno dell'obbligo dichiarativo per conseguire l'esenzione dell'imposta da parte del possessore di terreno agricolo che, in base a circostanze fattuali asseritamente note al Comune, sia coltivatore diretto, tema questo che assume un'indubbia valenza nomofilattica, tale da giustificare il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

(Omissis)